

NORME TECHICHE DI ATTUAZIONE

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

E

TAVOLA PLANIMETRICA

INDICE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

| | |
|---|---------|
| Relazione: obiettivi, contenuti ed elaborati costitutivi del PGIP | pag. 30 |
| Art. 1 Norme tecniche di riferimento ed elaborati costitutivi del piano | pag. 31 |
| Art. 2 Ambiti di intervento | pag. 31 |
| Art. 3 Delimitazione centro storico | pag. 31 |
| Art. 4 Dimensionamento del piano | pag. 31 |

CAPO II

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

| | |
|---------------------------------|---------|
| Art. 5 Dimensioni consentite | pag. 32 |
| Art. 6 Caratteristiche tecniche | pag. 33 |

CAPO III

INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI E TEMPORANEI

| | |
|------------------------------------|---------|
| Art. 7 Pubblicità esterna durevole | pag. 33 |
| Art. 8 Insegne di esercizio | pag. 33 |
| Art. 9 Limitazioni e divieti | pag. 37 |

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 10 | Insegna di esercizio | pag. 38 |
| Art. 11 | Preinsegna | pag. 39 |
| Art. 12 | Cartello pubblicitario | pag. 39 |
| Art. 13 | Impianti di pubblicità e/o propaganda | pag. 40 |
| Art. 14 | Vetrofania | pag. 40 |
| Art. 15 | Targa | pag. 40 |
| Art. 16 | Bacheca | pag. 41 |
| Art. 17 | Collocazione di bacheche ed insegne d'esercizio di valore storico | pag. 41 |
| Art. 18 | Impianto a messaggio variabile | pag. 41 |
| Art. 19 | Mega poster | pag. 41 |
| Art. 20 | Totem, prisma, piramide | pag. 42 |
| Art. 21 | Tenda | pag. 42 |
| Art. 22 | Pubblicità sui veicoli | pag. 43 |
| Art. 23 | Impianti pubblicitari di servizio | pag. 43 |
| Art. 24 | Transenna parapetonale | pag. 43 |
| Art. 25 | Impianto di informazione territoriale | pag. 43 |
| Art. 26 | Stazioni di servizio carburante | pag. 44 |
| Art. 27 | Collocazione di impianti pubblicitari nelle aree di parcheggio | pag. 44 |
| Art. 28 | Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa privata | pag. 44 |
| Art. 29 | Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa pubblica | pag. 44 |
| Art. 30 | Impianti pubblicitari temporanei dimensioni consentite | pag. 45 |
| Art. 31 | Striscione | pag. 45 |
| Art. 32 | Striscione pubblicitario di esercizio | pag. 45 |
| Art. 33 | Stendardo | pag. 46 |
| Art. 34 | Segno orizzontale reclamistico | pag. 46 |
| Art. 35 | Prisma, piramide, totem | pag. 46 |
| Art. 36 | Gigantografia/telo pittorico | pag. 46 |
| Art. 37 | Cartello o telo | pag. 47 |
| Art. 38 | Cartello su cantiere | pag. 47 |

| | |
|---|---------|
| Art. 39 Pallone frenato | pag. 47 |
| Art. 40 Pubblicità fonica | pag. 48 |
| Art. 41 Aree delimitate per manifestazioni | pag. 48 |
| Art. 42 Adeguamento alla Normativa | pag. 48 |
| Art. 43 Requisiti Tecnico-prestazionali degli impianti pubblicitari | pag. 49 |
| Art. 44 Descrizioni tecniche | pag. 50 |

CAPO IV

| | |
|-----------------------------------|---------|
| ABACO DELLE NORME TECNICHE | pag. 56 |
|-----------------------------------|---------|

ALLEGATI

- ALLEGATO A:** IMPIANTI AFFISSIONISTICI PRESENTI SUL TERRITORIO: TAVOLA 0 (QUADRO D'UNIONE) - TAVOLA 1 - TAVOLA 2 - TAVOLA 3 - TAVOLA 4
- ALLEGATO B:** PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- ALLEGATO C:** ELENCO CON SCHEDE DEI SITI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- ALLEGATO D:** PRINCIPALI ASSI STRADALI IN CUI SONO CONTEMPLATI GLI IMPIANTI PUBBLICITARI PREVISTI DAL PGIP
- ALLEGATO E:** TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
- ALLEGATO F:** TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - (ABACO)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

RELAZIONE DEL PIANO

Finalità, obiettivi e contenuti del P.G.I.P.

Il paesaggio urbano ed ambientale ha funzione di interesse collettivo, in quanto, tra i suoi molti ruoli, ha anche quello di essere visto, ricordato, goduto.

L'immagine urbana è influenzata in modo significativo anche da tutti quegli elementi finalizzati alla pubblicità commerciale. Collocazioni non adeguate, oltre a compromettere la sicurezza urbana, possono alterare in modo rilevante il carattere paesistico-ambientale di un luogo o architettonico di un edificio.

L'insieme di elementi, a qualsiasi scopo collocati sul territorio, ivi compreso gli impianti pubblicitari, devono essere installati nel rispetto di viste, di prospettive e, in generale, dell'ambiente.

L'art. 6 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico dei comuni vesuviani, avente ad oggetto *"Norme e disposizioni generali per tutte le zone"* stabilisce, al comma 2, che: *"È vietata, lungo tutte le strade Panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni, da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza"*.

Pertanto, primario e generale obiettivo del presente "Piano", in conformità ai contenuti delle normative citate al punto 1 (art. 1 regolamento) e, in particolare, del sopra citato art. 6, comma 2, del P.T.P., è quello di concorrere, in uno alle altre disposizioni di settore, alla sicurezza urbana e alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, ambientali e naturali.

La conoscenza delle risorse del territorio costituisce una condizione necessaria per poter definire misure idonee volte a garantire il rispetto dell'immagine urbana ed ambientale del territorio cittadino. A tal fine, è stata promossa un'attività ricognitiva tesa ad acquisire il quadro conoscitivo delle risorse presenti. L'attuale distribuzione degli impianti pubblicitari non contribuisce alla costruzione di un'immagine urbana di qualità: essi sono collocati in luoghi non sempre idonei ed il loro posizionamento segue una logica casuale; sono, inoltre, disomogenei per aspetto, formato e dimensioni.

Per quanto riguarda le affissioni, pubbliche o private, l'impatto negativo più forte sulla qualità urbana è dato dalla presenza degli impianti di grande formato, denominati poster; essi sono distribuiti in modo disordinato nel territorio e non seguono alcun criterio urbanistico, per cui si provvederà a far rimuovere detti manufatti dai relativi proprietari e, in mancanza, sarà disposta la rimozione coatta degli stessi.

Minore è l'impatto degli impianti per affissione di piccolo e medio formato, la cui distribuzione, non essendoci dei precisati requisiti prestazionali, è casuale; non si distingue in modo chiaro una gerarchia di strade e non vi sono ritmi, né regole precise di distanza tra i singoli impianti; ciò non garantisce ordine ai fronti stradali.

Obiettivo del Piano è il riordino dell'arredo pubblicitario, al fine di regolamentare e razionalizzare la possibilità di inserimenti pubblicitari all'interno del tessuto urbano, con riferimento all'arredo, all'impatto ambientale, al rispetto dei vincoli e alle norme sulla viabilità; inserimento che verrà ripartito in ambiti di intervento. La definizione degli ambiti si basa sulle caratteristiche del territorio, con particolare riferimento agli aspetti storici dello sviluppo urbano e alle norme di tutela dei beni culturali e ambientali entro i confini comunali, tenendo presente l'introduzione di elementi di garanzia relativamente ai temi della sicurezza, del decoro e della funzionalità.

A tali fini, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di far rimuovere mezzi o impianti esistenti, di prevedere o valutare proposte per eventuali ricollocazioni, nonché di imporre modelli stilistici particolari, in modo da assicurarne la corretta armonizzazione con il territorio e gli interventi urbanistici previsti.

Art. 1

Norme tecniche di riferimento ed elaborati costitutivi del Piano

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è parte integrante e sostanziale del Regolamento Comunale sulla Disciplina dei Mezzi Pubblicitari e del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche affissioni (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 37 del 09.05.2011); esso è composto dalle seguenti Norme Tecniche di Attuazione, dalle Tavole Planimetriche di individuazione impianti esistenti, dalla Tavola Planimetrica di individuazione dei nuovi impianti, dalle schede dei singoli nuovi impianti, dall'elenco dei principali assi stradali in cui sono contemplati gli impianti pubblicitari, dalla tipologia degli impianti pubblicitari, nonché dalla tipologia impianti pubblicitari permanenti (cd. ABACO), ed è stato redatto secondo le seguenti norme e criteri:

- il recepimento del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché delle norme di carattere generale per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari;
- le norme per l'installazione degli Impianti Pubblicitari sull'intero territorio comunale;
- la definizione dei mezzi pubblicitari durevoli consentiti e le modalità da seguire per la loro esposizione in funzione dell'ambito urbano in cui sono inseriti;
- la definizione dei mezzi pubblicitari temporanei consentiti e le modalità da seguire per la loro esposizione;
- le norme per l'esposizione di particolari forme pubblicitarie;
- le norme transitorie e finali per l'adeguamento al vigente Piano degli Impianti pubblicitari.

Art. 2

Area di intervento

Ai fini del presente Piano ed ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, Codice della Strada, per i motivi di elevata urbanizzazione, la perimetrazione del centro abitato coincide con l'intero territorio del Comune.

Art. 3

Delimitazione centro storico

Nelle aree identificate nel perimetro del centro storico, come definito dal vigente PRG, così come in tutte le strade del territorio del Comune di Ercolano, la collocazione degli impianti pubblicitari è subordinata all'Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del l.gs. 42/04 e smi, fatta eccezione per le tipologie di cui all'allegato A del D.P.R. 31/2017.

Art. 4

Dimensionamento del Piano

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni ed alle affissioni dirette sull'intero territorio comunale è determinata in mq. 902 ed è così ripartita:
 - a. 10%, pari a mq. 90 per gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica effettuata dal servizio comunale;
 - b) 90%, pari a mq. 812, per gli impianti destinati alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, di cui il 5% (pari mq 40,00) per le affissioni di manifesti funebri.
2. Le tipologie degli impianti consentiti che saranno collocati secondo criteri di tutela e salvaguardia del territorio e nel rispetto dei vincoli e delle norme sulla viabilità, saranno del tipo "standardo" (m 1.00 x m 1.40 e m 2.00 x m 1.40 m.) e "cartello" (m 2.00 x m 1.40 e m 4.00 x m 3.00).
3. Sono esclusi dalle quantità definite ammissibili dal presente piano i metri quadrati per impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano e/o per impianti previsti in piani particolareggiati di arredo di iniziativa privata (manufatti pubblicitari permanenti: tabelle di toponomastica, transenne parapetonali, orologi, totem, impianti di informazione territoriale, cestini portarifiuti, panchine, paline fermate autobus, pensiline.), i mq per gli impianti pubblicitari su aree private.
4. Sono esclusi, altresì, dalle quantità definite ammissibili dal presente piano, i manufatti pubblicitari temporanei tipo gigantografie su ponteggi, striscioni e standardi.
5. Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano i manufatti per la comunicazione e/o informazione culturale, turistica ed istituzionale, e i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche (art. 134 Nuovo Codice della Strada).

CAPO II

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

Art. 5

Dimensioni consentite

Le insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda installati entro il centro abitato specificatamente lungo ed in prossimità delle strade di tipo "E" ed "F", come definite all'art.2, comma 2, del D. Lgs. 285/92, devono rispettare le dimensioni qui di seguito indicate ed i parametri definiti nell'Abaco, che determina, per ogni tipo di impianto, le caratteristiche, le dimensioni ed il corretto posizionamento:

- Insegna d'esercizio a bandiera: come da abaco;
- Insegna d'esercizio frontale: come da abaco;
- Insegna d'esercizio su supporto autonomo: come da abaco;
- Preinsegna: (misure minime) base x altezza = cm 100 x cm 20; (misure massime) base x altezza = cm 150 x cm 30;
- Cartello: base cm 100 x 140 cm altezza; base cm 200 x 140 cm altezza; base cm 400 x 300 cm altezza;
- Impianto a messaggio variabile: (misure minime) base x altezza = cm 200 x cm 140 - (misure massime) base x altezza = cm 400 x cm 300;
- Totem: come riportato nell'abaco;
- Prisma/Piramide: come riportato nell'abaco;
- Pensilina di attesa bus: base cm 140 x 200 cm altezza; base cm 200 x 140 cm altezza, base cm 180 x 120 cm altezza;
- Palina fermata bus: base cm 100 x 140 cm altezza;
- Orologio: base cm 70 x 100 cm altezza;
- Transenne: superficie massima ammessa: mq 1,00 - altezza massima margine superiore: cm. 120 - altezza minima

marginale inferiore: cm. 20 - distanza dal margine della carreggiata: non inferiore a cm 20.

Art. 6

Caratteristiche tecniche

1. La collocazione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari, deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico, nonché le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio, del Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani e del D. Lgs. 42/04 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e, laddove previsto, delle norme del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.
2. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una congrua profondità e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo, e comunque non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre, altresì, evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio e dei cartelli (stendardi) per le pubbliche affissioni, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1.50, rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente; sono fatte salve le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio in merito agli elementi che sporgono dalle facciate e aggettano sul suolo pubblico.
5. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono occultare né ostacolare entro lo spazio di avvistamento, i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
6. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
7. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
8. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 100 m, nel centro abitato è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 10 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
9. È vietato l'abbinamento di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È consentito esclusivamente l'abbinamento ai segnali stradali di pubblicità indicante servizi essenziali per la circolazione stradale.
10. All'interno del centro abitato è vietata qualsiasi forma pubblicitaria eseguita con l'ausilio di proiezioni luminose (sorgenti luminose), ad eccezione di casi previsti.
11. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso e la croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le Farmacie.
12. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1.00 x m 0.20 e superiori di m 1.50 x m 0.30; esse non possono essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta.
13. L'impianto di pubblicità a messaggio variabile, può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq 12.00. Il periodo di variabilità del messaggio non deve essere inferiore a 30 secondi.
14. La collocazione delle insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda, su immobili tutelati come beni culturali è subordinata alla preventiva autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 42/04, rilasciata dalla competente Soprintendenza, nonché all'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo

decreto rilasciata dall'Amministrazione Comunale su parere della Soprintendenza.

15. È vietata la collocazione delle insegne di esercizio, delle preinsegne, dei cartelli e degli impianti di pubblicità e/o propaganda su manufatti di interesse storico ed artistico, quali monumenti, fontane ecc. sul muro di cinta e nell'ambito della zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede ospedaliera e chiese ancorché non sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42.

CAPO III

INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI E TEMPORANEI

Art. 7

Pubblicità esterna durevole

La pubblicità esterna durevole viene esercitata attraverso le insegne, preinsegne, cartelli, impianti di pubblicità e propaganda, impianti pubblicitari di servizio, sorgenti luminose.

Art. 8

Insegne di Esercizio

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:
- "F" Frontali - Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre il lato decorato o la scritta parallela al filo di costruzione e quindi all'asse viario.
 - "B" Bandiera - Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno dell'edificio sempre perpendicolarmente ad esso (e all'asse viario) e possono presentare una o due lati decorati, quindi leggibili da opposte direzioni.
Le due categorie sopra citate sono di seguito classificate per tipologia e posizione.
 - "C" Su supporto autonomo - Si tratta di strutture autonome montate su palo, che può essere centrale o laterale.

INSEGNE FRONTALI

Tipologie:

- Vetrofanie - Vetrografie,
- Iscrizioni dipinte, Murales, Trompe l'oeil,
- Bassorilievi, Sculture, Mosaici, Fregi, Graffiti,
- Plance, Targhe, Pannelli,
- Lettere singole,
- Filamento neon,
- Cassonetti;

Posizione:

In aderenza

L'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata.



A distanza

L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa.



Inclinata

L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa (generalmente orientata verso il basso).



In spessore di muro

L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.



Interna

L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la sua superficie esterna arretrata rispetto al filo della facciata stessa.



INSEGNE A BANDIERA E SU SUPPORTO AUTONOMO

Tipologie:

- Stendardi Fissi - Sculture - Trafori
- Plance, Targhe, Pannelli
- Lettere singole
- Filamento neon
- Cassonetti

Posizione:


Orizzontale

Si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria).



Verticale

Si tratta di strutture a prevalente andamento verticale (la forma quadrata si assimila a questa categoria).




Appesa

Si tratta di strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare.




A ponte

Si tratta di strutture poste prevalentemente tra le arcate di portici o all'interno di essi.



Su Supporto Autonomo

Si tratta di strutture autonome montate su palo, che può essere centrale o laterale.



-
- La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente con un corretto inserimento architettonico. I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici.
 - Le insegne d'esercizio possono essere luminose, illuminate o opache.
 - luminosa: è costituita da una sorgente interna (cassonetti illuminati mediante corpi luminosi posti internamente; filamenti neon);
 - illuminata: l'illuminazione è costituita da corpi illuminanti esterni all'insegna;
 - opaca: insegna non luminosa né illuminata.
 - La dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata e tale da non alterare le caratteristiche dell'edificio, nonché, proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale.
 - Per ogni attività, la superficie complessiva delle insegne di esercizio frontali, può raggiungere la superficie massima di 10 mq, per ogni facciata dell'edificio.
 - Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm 10 ed una altezza massima di m 2.20 dal piano di calpestio (marciapiede); nel caso in cui le dimensioni della vetrina o della porta non consentano l'inserimento dell'insegna, questa può essere collocata al di sopra dell'architrave. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono

essere interrotte dall'insegna.

7. Le insegne a bandiera (orizzontali e/o verticali), la cui altezza massima, in tutti i casi, non deve superare cm 70, devono rispettare la misura fissa di m 3.00 (misurata dal bordo superiore del manufatto sino al piano marciapiede o piano stradale), sono consentite solo se ricadenti su marciapiedi o aree pedonali o private e devono avere una sporgenza non superiore ai 2/3 del marciapiede (distanza misurata sulla proiezione al suolo dell'insegna) e, comunque, non superiore a cm 90, fatto salvo quelle a servizio delle farmacie, degli impianti di carburante, rivendite tabacchi o quelle indicanti un servizio di pubblica utilità e di altre normative speciali.
8. La installazione non potrà essere effettuata a meno di cm 50 dallo spigolo dell'edificio.
9. Per ogni attività è consentita l'installazione di una sola insegna a bandiera anche se la sede dell'attività ha più accessi su strade diverse.

Art. 9

Limitazioni e divieti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, del presente Regolamento, (immobili tutelati come beni culturali e beni paesaggistici e ambientali dal D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e smi) l'Amministrazione Comunale si riserva di vietare il posizionamento di insegne in prossimità di edifici di particolare valore architettonico, anche se quest'ultimi non sono soggetti a vincolo ex lege.
2. È vietato collocare insegne d'esercizio su balconi, ringhiere parapetti. Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre, tuttavia, potranno usufruire di targhe poste all'ingresso dell'edificio o di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.
3. L'insegna non potrà, in nessun caso, cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa; l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare eventuali situazioni che possano determinare deroghe alle limitazioni e divieti del presente articolo e dell'abaco allegato.
4. Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture simili sono consentite nei soli casi in cui risultino comprese entro la sagoma del manufatto, senza alcuna sporgenza sul perimetro strutturale.
5. Ripetitività del messaggio:
 - a) l'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto;
 - b) è ammesso l'utilizzo ripetuto della medesima insegna, nel caso di più insegne di uno stesso esercizio; tale insegna deve essere semplice nella forma e coordinata nel testo e nella grafica, oltre che omogenea nelle dimensioni;
 - c) non sono consentite aggregazioni di insegne dai colori e dai contenuti differenti anche qualora sia necessario pubblicizzare marche dei prodotti distribuiti;
 - d) la richiesta di installazioni di insegne coordinate deve essere presentata nel loro insieme;
 - e) l'uso di diverse tipologie di insegne (es. vetrofanie, cassonetti e standardi) per uno stesso esercizio deve essere anch'esso coordinato.
6. Insegne speciali:
 - a) sono sempre rispettate specifiche normative di legge che definiscono le insegne obbligatorie; in particolare, per dare visibilità al servizio pubblico garantito dalle farmacie, sono consentite insegne luminose a forma di croce, anche "a bandiera", delle dimensioni massime di mq 1.00, a prescindere dalla zona;
 - b) al fine di rendere più agevole l'accesso agli esercizi da parte di persone portatrici di handicap, è sempre consentita la segnalazione, mediante insegne a bandiera di piccole dimensioni, (max cm 20 x cm 50). Tali insegne dovranno riportare le indicazioni direzionali, semplificate nel contenuto, e potranno riportare la denominazione o il logo dell'esercizio.
7. È obbligatoria la perfetta manutenzione ed efficienza dell'intera insegna, specie per quelle luminose, che devono mantenere illuminate tutte le lettere.
8. Sono forme particolari di insegne quelle costituite da:
 - a) "Insegne d'esercizio temporanee in attesa di insegna definitiva": sono quelle insegne che, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato, non hanno i requisiti di oggettiva stabilità. Possono essere autorizzate solamente nel caso in cui il richiedente abbia contestualmente presentato domanda per l'installazione permanente del manufatto. In tal caso, alla domanda per l'installazione dell'impianto pubblicitario provvisorio dovrà essere allegata fotocopia della domanda protocollata inviata all'Ufficio Pubbliche Affissioni e Pubblicità. L'autorizzazione sarà rilasciata per il tempo necessario ad ottenere il provvedimento definitivo e in ogni caso non potrà avere una durata superiore a 60 giorni.

- b) "Insegne d'esercizio temporanee su cantiere": sono quelle insegne che nei cantieri recano le indicazioni delle ditte che eseguono i lavori. Possono essere autorizzate per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile fino alla fine dei lavori e, in ogni caso, fino alla validità del titolo edilizio. Le dimensioni massime non devono superare i 6.00 mq.
- c) "Cartelli temporanei" su ponteggi e strutture similari, da installare in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate e relativi agli esercizi situati nell'immobile oggetto dei lavori. Tali cartelli non dovranno essere, per dimensioni, superiori alla superficie autorizzata per le insegne definitive. L'installazione di tali cartelli potrà essere presa in esame, in situazioni particolari, per rifacimenti di locali o di intere facciate, anche con soluzioni che presentino caratteristiche diverse dalle tipologie sopra indicate, purché riferita sempre alla denominazione degli esercizi oggetto di ristrutturazione.

Art. 10

Insegna di esercizio

1. Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

2. Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante.

In linea di massima le insegne di esercizio frontali devono essere inserite nell'imbotte ovvero, nella superficie interna del vano di apertura senza sporgenza.

Se quanto prescritto dovesse risultare difficile per caratteristiche tipologiche delle facciate o per le dimensioni ridotte del vano di apertura, si può disporre l'insegna a lettere singole con un'altezza max di cm 40, una lunghezza max pari ad una volta e mezzo la larghezza del vano di apertura ed una sporgenza non superiore a cm 10.

Fuori dall'imbotte è ammissibile un solo marchio e/o logotipo, preferibilmente su pannello trasparente tipo plexiglass di superficie max di mq 1.00.

Sono preferibili insegne non luminescenti ed, in ogni caso, non possono essere a luce intermittente ed a messaggio variabile.

Non sono consentite insegne sovrapposte agli accessori dell'immobile come recinzioni murarie, cancelli, inferriate, etc..

Nel caso in cui sul fronte di un unico edificio siano presenti più attività, il Comune ha facoltà di richiedere l'unificazione della forma, della dimensione e della ricollocazione delle insegne, dettandone anche le caratteristiche sui materiali.

In tutti i casi descritti le insegne a bandiera sono poste ad un'altezza fissa di m 3.00, misurata dal bordo superiore del manufatto sino al piano marciapiede o piano stradale, con un'altezza max di cm 70 ed una sporgenza non superiore ai 2/3 del marciapiede (distanza misurata sulla proiezione al suolo dell'insegna) e comunque non superiore ai cm 90.

Per queste ultime, laddove le caratteristiche dell'ambiente circostante lo permettano, la loro collocazione è prevista se la sede dell'attività non è facilmente individuabile perché situata in una strada secondaria.

In nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata o su spazi di uso pubblico.

Art. 11

Preinsegna

1. Si definisce Preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed, eventualmente, da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita l'attività.

2. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1.00 x m 0.20 e superiori di m 1.50 x 0.30.
3. È ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Le preinsegne devono essere collocate unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e ad una distanza di non oltre 5 Km dall'attività commerciale.
5. Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.
6. Ai sensi dell'art. 134 del DPR 495/92, le indicazioni consentite sono di tipo turistico, industriale, alberghiero, commerciale, territoriale e di luogo di pubblico interesse.
7. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco, mentre i segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni di colore nero.
8. Le informazioni direzionali da fornire agli utenti, mediante l'installazione di preinsegne, sono autorizzate dall'Amministrazione Comunale secondo uno specifico progetto riferito a singoli itinerari, redatto al fine di costituire un sistema armonico, integrato ed efficace.

Art. 12

Cartello Pubblicitario

1. Il cartello pubblicitario è una struttura bidimensionale, con una sola faccia o entrambe le facce, destinata/e a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, istituzionali, sociali e commerciali, lo stesso cartello è utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.
2. La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono conformi a quanto stabilito, per essi, dal Codice della Strada, nonché a quanto stabilito dal presente regolamento (Capo II artt. 5 e 6), in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le dimensioni massime consentite dei cartelli pubblicitari devono rispettare le seguenti misure: base cm 100 x cm 140 altezza; base cm 200 x cm 140 altezza; base cm 400 x cm 300 altezza.
 - b) i cartelli potranno essere collocati a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti, in tal caso, saranno del tipo monofacciale su pali e potranno essere luminosi per luce indiretta. In alcune aree, in cui le caratteristiche dell'ambiente circostante lo permettano, i cartelli potranno essere collocati in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 6, del D. Lgs. 285/92 e s.m.i, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 51, commi 4 e 6, del D.P.R. 495/92, lungo il bordo del marciapiede, preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, essi potranno essere di tipo bifacciale su palo e luminosi per luce indiretta.

Art. 13

Impianti di pubblicità e/o propaganda

1. Si definisce "impianto di pubblicità e/o propaganda" qualunque manufatto, finalizzato anche all'effettuazione di pubblicità e/o propaganda, sia di prodotti che di attività, non individuabile né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Esso può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Sono "impianti di pubblicità e/o propaganda" a titolo esemplificativo: vetrofania, targa, bacheca, impianto a messaggio variabile, mega poster, totem, tenda.

Art. 14

Vetrofania

La vetrofania (o lettere adesive) è la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse e con fondo trasparente, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

Art. 15

Targa

1. Si definisce targa l'elemento monofacciale, non luminoso riportante l'indicazione dell'attività professionale o similare, ubicata agli ingressi della sede di attività.
2. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze.
3. Le targhe indicanti le professioni dovranno avere dimensione massima di cm 30 x cm 20. Se le targhe dovessero essere inserite su portatarghe già esistenti, le stesse potranno avere dimensioni superiori a quelle precedentemente indicate ma con il limite massimo di cm 50 x cm 30.
4. Le targhe indicanti attività commerciali in genere non dovranno superare la misura di cm 50 x cm 30.
5. Per le targhe professionali sanitarie si fa riferimento alle norme speciali vigenti: L. 05.02.1992, n. 175, e successivo Regolamento, approvato con Decreto 16.09.1994, n. 657.
6. Nel centro storico è vietato l'uso del plexiglass trasparente.

Art. 16

Bachecca

Presso le farmacie, oltre all'installazione delle bacheche destinate ai turni di apertura, è consentita, ove possibile, l'installazione di ulteriori bacheche solo se quest'ultime ricadono all'interno del muro e, in ogni caso, fino al filo della facciata, tali da non essere aggettanti, assolutamente, sul suolo pubblico. Tali bacheche aggiuntive dovranno avere una dimensione massima di cm 120 x cm 90 ed essere realizzate in legno, in ferro o in alluminio e potranno avere illuminazione propria.

1. Ogni intervento edilizio su negozi, che presentino bacheche/vetrine sporgenti rispetto al filo della facciata, l'autorizzazione è subordinata all'arretramento della vetrina fino al filo della facciata.

2. Le bacheche ad uso delle farmacie non possono superare le dimensioni di cm 30 x cm 50 e devono essere realizzate con i materiali cui sopra.
3. Gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande potranno esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi tramite "vetrinette porta-menù". Le stesse dovranno trovare spazio, preferibilmente, all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio.
4. Le vetrinette porta-menù hanno una dimensione massima di cm 100 x cm 60 e possono essere illuminate.

Art. 17

Collocazione di bacheche ed insegne d'esercizio di valore storico

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare una ricognizione e predisporre apposito elenco di insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di alta qualità progettuale da sottoporre a tutela.

Art. 18

Impianto a messaggio variabile

1. Elemento mono o bifacciale, assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili mediante prismi rotanti, teli scorrevoli, con controllo elettromeccanico che ne garantisca la variabilità del messaggio, oppure mediante l'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, con controllo elettronico che ne gestisca la variabilità del messaggio.
 2. L'impianto può essere luminoso o illuminato e va posto parallelamente al senso di marcia dei veicoli, con il periodo di variabilità dei messaggi non inferiore a 30 secondi.
 3. Formati ammessi: base cm 200 x cm 140 cm altezza - (misure massime) base cm 400 x cm 300 altezza.
- Gli impianti collocati a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti saranno del tipo monofacciale su pali,

essi potranno essere luminosi per luce indiretta. In alcune aree, in cui le caratteristiche dell'ambiente circostante lo permettano, gli impianti potranno essere collocati in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 6, del D. Lgs. 285/92 e smi, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 51, commi 4 e 6, del D.P.R. 495/92, lungo il bordo del marciapiede, preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti; essi potranno essere di tipo bifacciale su pali e luminosi per luce indiretta.

Art. 19

Mega Poster

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. L'installazione di tale elemento è subordinata all'approvazione, da parte del S.U.A.P., della specifica richiesta.

Art. 20

Totem, Prisma, Piramide

1. Il totem è un elemento, a forma cilindrica o parallelepipedica, finalizzato alla diffusione dei messaggi (con immagini o con scritte in caratteri alfanumerici); esso è costituito da una base per supportare i telai destinati a contenere i messaggi pubblicitari e vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno.
2. La "piramide e il prisma" sono elementi tridimensionali polifacciali aventi forma geometrica omonima.
3. Le tre strutture possono essere completate da impianto di illuminazione diretto o indiretto, realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti ad illuminazione diretta (sistema interno al telaio) dovranno, comunque, essere dotati di interruttore salvavita e di interruttore crepuscolare o a tempo. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq, in ogni caso, essa non deve provocare abbagliamento.
4. Il Totem, la Piramide e il Prisma, in genere vengono installati nella sede dell'attività alla quale si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Inoltre, essi devono essere installati su suolo privato e senza oggetto su spazio pubblico o di uso pubblico. La collocazione su suolo pubblico e/o su suolo privato ad uso pubblico è disciplinata al successivo punto.
5. La collocazione di Totem, Piramide e Prisma su suolo pubblico o aree pubbliche pedonalizzate, è prevista solo ed esclusivamente nel caso di impossibilità di collocare gli stessi in area privata o per un migliore inserimento nel contesto. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ricorrano i presupposti, può accettare soluzioni di collocazioni su dette aree, in tal caso l'Amministrazione detterà modalità e condizioni per la migliore collocazione degli stessi. In ogni caso la manutenzione degli impianti ed ogni altro onere o responsabilità connessa, spetterà al privato attuatore.
6. Per le caratteristiche tecniche e le dimensioni consentite si rimanda all'abaco.

Art. 21

Tenda

1. Manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, riportante eventualmente scritta in caratteri alfanumerici e completata da simboli e da marchi, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
2. Le tende devono essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale devono essere installate. Esse non devono inoltre occultare o, comunque, sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata. Le tende potranno, pertanto, essere collocate esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile, del tutto prive di appoggi e chiusure laterali.
3. L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico, quando non siano di pregiudizio al libero transito e non impediscano la visuale a danno dei vicini, con il pagamento della COSAP e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno caso per caso. Le tende aggettanti sono proibite nelle strade e piazze prive di marciapiede.

4. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti condizioni:
- a) le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili all'orario di chiusura dell'esercizio commerciale;
 - b) riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
 - c) l'altezza delle scritte non deve essere, comunque, complessivamente superiore a cm 20;
 - d) le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione o il marchio di fabbrica e devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio;
 - e) sulla falda superiore della tenda può essere riportato il marchio inerente l'attività esercitata;
 - f) l'altezza dal suolo, in ogni punto, non dovrà essere inferiore a cm 220 ed il limite della tenda dovrà distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede e, comunque, con un massimo assoluto di sporgenza di cm 120 dal filo di facciata.

Art. 22

Pubblicità sui veicoli

Per quanto riguarda l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie su veicoli di linea e non, su veicoli adibiti a taxi, etc., si rimanda alla normativa di riferimento.

Art. 23

Impianti pubblicitari di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito di progetti redatti dagli Uffici comunali o per conto dell'Amministrazione Comunale di arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, impianti di informazione territoriale, panchine, cestini, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

Art. 24

Transenna parapetonale

1. La transenna parapetonale pubblicitaria è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana ed è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera recante il messaggio pubblicitario su entrambe le facciate.
2. La transenna parapetonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali, in prossimità delle scuole e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, e solo se l'Amministrazione Comunale riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza.
3. La collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m 1.20, al netto del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.
4. La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare mq 1.00 per singolo impianto, essa sarà del tipo rimovibile e sarà composta da una struttura con funzione di barriera con altezza massima di m 1.20, sulla quale sarà apposto il messaggio pubblicitario.
5. Nel messaggio pubblicitario l'uso del colore rosso sarà limitato a marchi depositati e dovrà essere comunque inferiore al 10% dell'intera superficie del pannello.
6. La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapetonale è autorizzato dall'Amministrazione comunale e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto.

Art. 25

Impianto di informazione territoriale

1. L'impianto di informazione territoriale è un elemento di arredo urbano (assimilabile per caratteristiche strutturali e formali ad un cartello) finalizzato alla fornitura di un servizio e idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari, esso può essere, eventualmente, luminoso o illuminato. Lo stesso è caratterizzato da un lato destinato, esclusivamente, a

supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio.

2. Le dimensioni massime consentite devono rispettare le seguenti misure: base cm 200 x cm 150 altezza.
3. Per la collocazione dell'impianto di informazione territoriale, così come della transenna parapetonale e degli altri impianti di servizio si fa riferimento al presente Regolamento.

Art. 26

Stazioni di servizio carburante

Nelle stazioni di servizio carburante possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 3% dell'area.

In nessun caso i mezzi pubblicitari possono aggettare sulla carreggiata.

Art. 27

Collocazione di impianti pubblicitari nelle aree di parcheggio

1. Nelle aree di parcheggio, pubbliche o private, opportunamente delimitate, possono essere collocati, su tutti gli ambiti territoriali, mezzi pubblicitari, quali cartelli ed altri, la cui superficie complessiva dovrà essere compresa in quella fissata all'art. 2bis e, in ogni caso, non superiore al 3% dell'area.
2. L'affidamento delle installazioni e della manutenzione degli impianti di carattere istituzionale dovrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica.
3. Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposita convenzione con la quale si dovrà precisare il numero, l'ubicazione degli impianti, la durata ed il relativo canone annuo, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, modalità, tempi di installazione, responsabilità, rinnovo o revoca delle autorizzazioni e simili.

Art. 28

Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa privata

Possono prevedersi soluzioni di pubblicità conformi a quanto previsto nei precedenti articoli anche per piani particolareggiati di iniziativa privata.

Art. 29

Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa pubblica

1. Il piano particolareggiato di iniziativa pubblica con impianti pubblicitari relativo alla riqualificazione ambientale ed urbanistica va approvato dal Comune di Ercolano unitamente ai progetti delle opere pubbliche ad essi collegati.
2. Il rapporto con il soggetto attuatore sarà disciplinato da apposita convenzione con la quale si dovrà precisare il numero, l'ubicazione degli impianti, la durata ed il relativo canone annuo, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come spese, modalità, tempi di installazione, responsabilità, rinnovo o revoca delle autorizzazioni e simili, oltre ad una copertura assicurativa per R.C. (responsabilità civile).
3. Tali disposizioni si intendono anche per l'installazione di impianti di servizio che abbiano quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, paline di toponomastica, pensiline, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario.
4. L'Amministrazione Comunale, in ipotesi di proposta progettuale di installazione di impianti di servizio, che preveda specifici requisiti tecnici ed estetico funzionali nonché la fornitura a titolo gratuito e definitivo dei manufatti a favore dell'Ente, si riserva, in deroga a quanto sopra, la facoltà di stipulare un'apposita convenzione diretta con il proponente con modalità di riduzione del canone annuo in misura non superiore al 50%.

IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Art. 30

Dimensioni consentite

1. La pubblicità temporanea viene esercitata esclusivamente per mezzo di Striscioni, Stendardi, Locandine, Segni orizzontali reclamistici, ed attraverso i seguenti impianti di pubblicità e/o propaganda: Piramidi/Prisma, Totem, Gigantografie, Cartelli o teli, Cartelli su cantiere, Preinsegne provvisorie, Palloni frenati, in occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché in occasione di spettacoli viaggianti o di manifestazioni commerciali la cui necessità sia adeguatamente dimostrata.
2. Gli impianti pubblicitari temporanei e gli altri mezzi pubblicitari aventi carattere di provvisorietà, installati sul territorio comunale, devono rispettare le dimensioni di seguito indicate:
 - Cartello o telo: superficie massima mq 3.00;
 - Cartello su cantiere: superficie massima minore o uguale a mq 18.00;
 - Cartelli temporanei non possono superare le dimensioni autorizzate per l'insegna definitiva;
 - Gigantografia/Telo Pittorico: non può avere una dimensione inferiore a mq 18.00;
 - Insegne di esercizio temporanee, in attesa di insegna definitiva: le dimensioni non possono superare quelle autorizzate per l'insegna definitiva;
 - Insegne di esercizio temporanee su cantiere: superficie massima consentita mq 6.00;
 - Locandina: superficie massima mq 1.50;
 - Prisma, Piramide, Totem: superficie di base: mq 3.00 - altezza massima m 2.50;
 - Stendardo: superficie massima mq 1.50;
 - Striscione: altezza massima: 1.00 m.

Art. 31

Striscione

1. Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una propria superficie di appoggio o, comunque, non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m 5.00 da terra, tramite ancoraggio a pali o altri supporti, previo nulla osta dell'ente proprietario dei pali o di altri supporti e deve avere un'altezza massima di m 1.00.
2. L'apposizione di striscioni va effettuata nel rispetto del Regolamento Comunale e, se del caso, previo nulla osta dei proprietari dei siti.
3. L'esposizione di striscioni, su aree pubbliche e aperte all'uso pubblico, è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo sportivo, ricreativo, socio culturale o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive allo stesso.

Art. 32

Striscione pubblicitario di esercizio

1. Lo striscione pubblicitario di esercizio è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una propria superficie di appoggio o, comunque, non aderente alla stessa, può essere luminoso solo per luce indiretta e deve essere collocato, ad un'altezza minima di m 2.40 da terra, unicamente nella sede in cui si svolge l'attività e nelle pertinenze accessorie della stessa.
2. La superficie massima consentita è pari al 50% della superficie della facciata di pertinenza.
3. L'apposizione di striscioni pubblicitari di esercizio è finalizzata soltanto alla pubblicità di manifestazioni commerciali ed è autorizzata esclusivamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono.

Art. 33

Stendardo

1. Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, delle dimensioni di m 1.00 x m 1.50, mancante di una propria superficie di appoggio o comunque non aderente alla

stessa, non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m 3.00 da terra ed ancorato a pali o altri supporti, previo nulla osta dell'ente proprietario dei pali o altri supporti.

2. L'apposizione di stendardi è finalizzata unicamente alla pubblicità di manifestazioni (artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali associazioni culturali, sportive, politiche ricreative, nonché alla pubblicità di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali) ed è autorizzata solamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, nonché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.

Art. 34

Segno orizzontale reclamistico

1. Il segno orizzontale reclamistico è la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e devono garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 35

Prisma, Piramide, Totem

1. Impianti costituiti da scritte in caratteri alfanumerici, completate, eventualmente, da simboli e da marchi; essi sono realizzati su sostegno autonomo e supportati con materiali di qualsiasi natura e installati nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta. La "piramide e il prisma" sono elementi tridimensionali e polifacciali, con forma geometrica omonima. Il totem si differenzia in quanto elemento tridimensionale bifacciale.
2. Possono essere installati solo su suolo privato e, altresì, su suolo pubblico o vincolato all'uso pubblico costituito nei modi di legge.
 - a) Dimensioni massime consentite: superficie di base: mq 3.00 - altezza massima m. 2.50.

Art. 36

Gigantografia/Telo Pittorico

1. Manufatto opaco, monofacciale, realizzato in materiale non cartaceo, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione quali ponteggi o alle strutture di recinzione di cantieri. Eventualmente luminoso per luce diretta o indiretta.
2. Sulle strutture in elevazione, quali ponteggi e impalcature, e sulle strutture di recinzione dei cantieri, possono essere autorizzate gigantografie esclusivamente se riportanti il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte avente attinenza con l'edificio o un'immagine ad alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia. Le presenti disposizioni si applicano, altresì, per gli edifici di interesse storico ed artistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004
3. Inoltre, nel caso in cui non si tratti di edifici di interesse storico ed artistico di cui al D. Lgs. n. 42/04, sulle strutture in elevazione, quali i ponteggi e le impalcature, e sulle strutture di recinzione dei cantieri possono essere autorizzate gigantografie senza le limitazioni dimensionali del messaggio pubblicitario di cui al comma precedente.
4. Il periodo di esposizione non può superare il periodo indicato nella concessione di suolo pubblico per il ponteggio, ovvero, se l'impalcatura è installata in proprietà privata, la conclusione dei lavori.
5. Nel caso di contratti di sponsorizzazione, le prescrizioni di cui al presente articolo possono essere derogate con specifico provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 37

Cartello o telo

1. Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, reclamizzante le vendite straordinarie ovvero inerente all'attività, riprodotto messaggi relativi a propri servizi, iniziative o offerte.
2. La sua collocazione è consentita esclusivamente nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e i tempi della sua esposizione devono corrispondere all'effettivo periodo relativo alle iniziative o alle offerte e, comunque, non superiore a mesi 3, eventualmente prorogabili per un ulteriore uguale periodo. Le dimensioni massime consentite non devono superare mq 3.00.

Art. 38

Cartello su cantiere

1. Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, supportato da idonea struttura di sostegno o interamente vincolato a ponteggi, impalcature, recinzioni di cantieri. Reclamizza il complesso edilizio in generale (centro residenziale, polifunzionale ecc).
2. Può essere bifacciale e luminoso per luce diretta o indiretta. La superficie massima consentita deve essere inferiore ai mq. 18.00.

Art. 39

Pallone frenato

1. Il pallone frenato è un elemento tridimensionale soggetto ad autosostenimento, del diametro max di m 2.50, saldamente ancorato a terra e posto ad un'altezza minima dal suolo di m 3,00. L'apposizione di palloni frenati è finalizzata esclusivamente alla pubblicità di manifestazioni (artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali associazioni culturali, sportive, politiche ricreative, nonché alla pubblicità di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali) ed è autorizzata unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, nonché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.
2. Le condizioni di sicurezza saranno opportunamente concordate caso per caso con il Comune di Ercolano.

Art. 40

Pubblicità Fonica

Su tutto il territorio cittadino è consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori solo nei casi previsti dalle normative di settore. Possono essere diffusi, in ogni caso, messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco.

Art. 41

Aree delimitate per manifestazioni

In occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative, è consentita la collocazione di impianti per l'esercizio della pubblicità provvisoria, secondo un progetto complessivo approvato dal Comune di Ercolano ed unicamente all'interno all'area delimitata sede della manifestazione.

Art. 42

Adeguamento alla normativa

1. Il S.U.A.P., successivamente all'approvazione del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, procederà, previa richiesta dei soggetti interessati (pubblici/privati), ad autorizzare la ricollocazione degli impianti pubblicitari, precedentemente già autorizzati e in regola con il pagamento delle imposte, in conformità al presente Piano, sia quelli esistenti sul territorio e sia quelli precedentemente rimossi in occasione della riqualificazione di alcune zone della città ma non ricollocati successivamente dopo la fine dei lavori.
2. Il S.U.A.P., al fine di garantire il pieno e completo adeguamento di tutti gli impianti pubblicitari al presente

regolamento, verificherà la conformità di ciascuna autorizzazione e/o impianto alla presente normativa. A tal fine si applica l'art. 31 del presente Regolamento.

3. La verifica di conformità o difformità è volta all'accertamento della rispondenza dell'impianto autorizzato alle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale, nonché alla presente normativa ed in particolar modo ai requisiti di cui al successivo art. 43.
4. In caso di impianti privi di autorizzazione e/o difforme dalla stessa, il S.U.A.P. disporrà come segue:
 - salvo i casi previsti dal presente Regolamento, gli impianti esistenti per i quali non vi è alcun atto autorizzatorio, dovranno essere rimossi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione all'interessato dell'abusività dei mezzi pubblicitari, a cura e spese della ditta installatrice dell'impianto stesso, che dovrà provvedere anche al ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme vigenti;
 - decorso il termine di cui al precedente comma, in caso di inottemperanza dei soggetti interessati, detti impianti verranno rimossi a cura dell'Amministrazione Comunale che provvederà a porre i relativi oneri per la rimozione a carico degli autori della violazione;
 - gli impianti rimossi verranno custoditi dall'Amministrazione Comunale per un periodo di 30 giorni dall'avvenuta rimozione: entro tale termine, i titolari dei manufatti rimossi possono chiedere la restituzione, dopodiché, decorso il 30° giorno, si procederà alla distruzione degli stessi;
 - nel caso in cui l'impianto pubblicitario risulterà autorizzato con apposito titolo, il predetto titolo continuerà ad avere effetto fino alla sua scadenza naturale, solo qualora l'impianto risulti conforme alle prescrizioni di cui alle presenti norme tecniche di attuazione del Regolamento;
 - nel caso in cui l'impianto pubblicitario risulterà autorizzato con apposito titolo ma non più rispondente alla normativa vigente della circolazione stradale ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento d'attuazione, dovrà essere adeguato a cura e spese del titolare dell'impianto, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento e del P.G.I.P..
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sul manufatto la targhetta prevista dal presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.
6. In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 43

Requisiti Tecnico - Prestazionali degli Impianti Pubblicitari

Sono previsti i seguenti requisiti essenziali.

1. **RESISTENZA E STABILITÀ MECCANICA:**
 - capacità degli impianti pubblicitari di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili; ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme. Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.
2. **RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO:**
 - caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro fruizione e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità. Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.
3. **SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI:**
 - caratteristica dell'impianto pubblicitario di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio di urti accidentali.
4. **SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE:**
 - la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali. Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale. Conformità alle disposizioni della legge n. 46/1990, del dpr n. 447/1991 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola dell'arte.
5. **CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO:**

- condizione che le sorgenti luminose ove previste, comunque e dovunque collocate, ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell'abbagliamento ed in particolare non producano abbagliamento agli automobilisti. Rispetto della normativa specifica; Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica.
6. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE:
- condizione che le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta la temperatura: $t < 45^{\circ}\text{C}$.
7. RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI:
- la durezza è l'attitudine dei singoli materiali ed elementi, che compongono l'impianto pubblicitario, a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche, dell'irraggiamento solare a quelli degli agenti chimici e biologici.
- Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI 8942/1; UNI 8942/2; UNI 8942/3; UNI 8942/4; UNI EN 202. Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.
8. AFFIDABILITÀ:
- l'affidabilità è l'attitudine dell'impianto pubblicitario a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni. Il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l'impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante.
9. CONTROLLABILITÀ E ISPEZIONABILITÀ:
- l'attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata. Gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero. Il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pulibilità); deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti l'impianto pubblicitario, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi. È l'attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità).

Per i manufatti pubblicitari di maggiore importanza è necessario che il progetto sia integrato dal "manuale di manutenzione" che preveda le modalità dei controlli, delle ispezioni e di ogni altra operazione necessaria a garantire la presenza contemporanea di ogni attitudine descritta nel presente punto.

Art. 44

Descrizioni tecniche

1. Cartello

➤ Forma

I cartelli devono essere costituiti da un telaio esclusivamente di forma rettangolare completato da una cornice di larghezza minima pari a cm 6. Il telaio deve avere una profondità inferiore a 10 cm, nel caso di impianto non

luminoso, e non superiore a cm 30, nel caso in cui lo stesso contenga il sistema di illuminazione. La cornice deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi. Il telaio può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio:

- Lamiera, per l'esposizione di messaggi cartacei,
- Cornice in alluminio per messaggi serigrafati su metacrilato o altro materiale,
- Cornice in alluminio con sistema di bloccaggio per messaggi riprodotti su teli in poliestere.

Il telaio deve essere solidamente vincolato alla struttura portante che può essere costituita da uno o due montanti.

➤ Colori ammessi:

- grigio ghisa o acciaio inox per lo "standardo"
- marrone o acciaio inox per il "cartello"

➤ Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. Le superfici piane (quali tamponamenti nel caso di impianti monofacciali) dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzati da superfici non continue in modo da impedire affissioni non autorizzate. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

➤ Strutture

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative. L'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con un plinto cementizio completo di tirafondi a cui dovrà essere imbullonata la piastra posta alla base del manufatto. Per semplicità di posa e per la riduzione delle opere sono da preferirsi manufatti dotati di un unico montante verticale.

➤ Illuminazione

I cartelli possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq e, in ogni caso, non deve provocare abbagliamento.

2. Impianti a messaggio variabile

➤ Forma

Gli impianti a messaggio variabile devono essere costituiti da un telaio rettangolare per supportare il sistema di variazione del messaggio (costituito indifferentemente o da prismi rotanti o da teli scorrevoli di caratteristiche analoghe a quelli dei mega poster). Il telaio deve essere completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm. La cornice deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di sfridi di lavorazione.

Il telaio la cui profondità non può superare i 30 cm, deve essere solidamente vincolato alla struttura portante che può essere costituita da uno o due montanti.

➤ Colori ammessi:

- grigio ghisa, acciaio inox e marrone.

➤ Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici

poliuretaniche bicomponenti. Le superfici piane (quali tamponamenti nel caso di impianti monofacciali) dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzate da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

➤ **Strutture**

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con un plinto cementizio completo di tirafondi a cui dovrà essere imbullonata la piastra posta alla base del manufatto. Per semplicità di posa e per la riduzione delle opere sono da preferirsi manufatti dotati di un unico montante verticale.

➤ **Illuminazione**

Gli impianti a messaggio variabile possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo.

L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità non può superare le 150 candele a mq e, comunque, non deve provocare abbagliamento.

3. Totem

➤ **Forma**

I totem devono avere forma cilindrica ed essere costituiti da una base circolare avente funzione di seduta e di supporto dei telai destinati a contenere i messaggi pubblicitari.

Questi possono essere tre, di forma rettangolare e disposti (in pianta) a forma di triangolo equilatero o due nel caso in cui (sempre in pianta) compongano una circonferenza. Il lato superiore dei telai può essere completato da un elemento di copertura. Ogni singolo telaio deve avere una profondità non superiore a cm 10 ed essere completato da una cornice; questa, deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di sfridi di lavorazione. Il telaio può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio pubblicitario:

- Lamiera, per l'esposizione di messaggi cartacei
 - Cornice in alluminio per messaggi serigrafati su metacrilato o altro materiale
 - Cornice in alluminio con sistema di bloccaggio per messaggi riprodotti su teli in poliestere.
- Il telaio deve essere solidamente vincolato alla base che all'elemento di copertura.

➤ **Colori ammessi:**

- grigio ghisa, acciaio inox e marrone

➤ **Materiali**

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei totem sono il calcestruzzo con inerte a granulometria costante per la base, con finiture di pietra, metallo, legno per la seduta, l'acciaio per il telaio, l'alluminio per le finiture, la cornice, la copertura ed i rivestimenti. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

➤ **Strutture**

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio può non essere previsto dato l'elevato peso del manufatto.

➤ **Illuminazione**

I totem possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti di illuminazione potranno essere esclusivamente diretti (sistema interno al telaio) e dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a

tempo. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq e, comunque, non può provocare abbagliamento.

4. Pensilina - Impianto di arredo urbano

➤ Forma

Le pensiline dovranno essere composte da elementi modulari. Il modulo base non dovrà eccedere i quattro metri di lunghezza. Dovrà essere costituito da soli due montanti, collegati tra loro da traverse, che supportano sia la copertura che il tamponamento posteriore e l'eventuale cassonetto pubblicitario laterale. Quest'ultimo e la traversa inferiore devono distare dal piano di calpestio in modo da consentire la facile manutenzione e pulizia del sito. Il cassonetto pubblicitario, di forma rettangolare, deve avere caratteristiche simili a quelle dei cartelli; l'elemento di copertura deve essere realizzato da una struttura portante con traversine e da tamponamenti di completamento. La copertura dovrà essere completa del sistema di defluvio delle acque piovane (canale di gronda), posto posteriormente rispetto al lato di accesso al bus, e della caduta a terra (pluviale). I montanti saranno situati sul lato opposto a quello utilizzato per la salita sui bus affinché sia garantito il passaggio pedonale anche in caso di limitata sezione del marciapiede; il cassonetto pubblicitario e i tamponamenti dei lati minori dovranno essere previsti di diverse dimensioni per analogo motivo. L'impianto, qualora le dimensioni del sito lo consentano, dovrà essere completo di seduta.

➤ Colore ammesso:

- grigio ghisa, acciaio inox,

➤ Materiali

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle pensiline sono l'acciaio per il telaio e le strutture portanti, l'alluminio per le finiture, la cornice del cassonetto, la copertura ed i rivestimenti. La copertura può essere completata con riquadri in materiale plastico. I particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. Le superfici piane dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzati da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in acciaio inox. I tamponamenti posteriori devono essere realizzati con cristalli tipo "Securit" di spessore pari a 10 mm.

➤ Strutture

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con plinti cementizi completi di tirafondi a cui dovranno essere imbullonate le piastre poste alla base dei montanti.

➤ Illuminazione

L'illuminazione dovrà essere realizzata con apposito impianto diverso da quello dello spazio pubblicitario e dovrà prevedere almeno 4 lampade a basso consumo energetico (3600 lumen) e dovrà essere completo di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo, oltre ad essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

➤ Dimensione massima di un lato: uguale o minore di mq 2.80;

➤ Dimensione massima sull'impianto: uguale o minore di mq 11.20.

5. Orologio - Impianto di arredo urbano

➤ Forma

L'orologio dovrà essere costituito da un montante, la cui base potrà essere degradante verso l'alto. Tra gli elementi, costituenti il montante, potranno interposti raccordi decorativi. Sul montante verrà inserito un cassonetto, di forma rettangolare, di dimensione massima (base x altezza) cm 100 x cm 70 e profondità cm 20, sul quale verrà fissata la centina dell'orologio la quale dovrà supportare i due quadranti.

➤ Colore ammesso:

- grigio ghisa o acciaio inox.

➤ **Materiali**

I materiali utilizzabili per la realizzazione degli orologi sono l'alluminio, l'acciaio inox o la ghisa per la struttura e metacrilato o altro materiale trasparente infrangibile per il cupolino del quadrante. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

➤ **Strutture**

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con plinto cementizio, completo di tirafondi, a cui dovrà essere imbullonata la piastra posta alla base del montante.

➤ **Illuminazione**

Il cassonetto potrà essere illuminato in modo diretto mediante impianto con lampade fluorescenti e dovrà essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un

tecnico abilitato.

➤ Dimensione massima su di un lato: uguale o minore di mq 0.70.

➤ Dimensione massima sull'impianto: uguale o minore di mq 1.40.

6. Transenna parapetonale pubblicitaria - Impianto di arredo urbano

➤ **Forma**

Le transenne dovranno essere costituite da due montanti di sezione quadrata chiusi alla sommità da un elemento decorativo; ai montanti saranno collegate due traverse (inferiore e superiore) che potranno supportare indifferentemente due piattine poste diagonalmente o il telaio completato da una cornice, per contenere lo spazio pubblicitario.

Le transenne potranno essere unite tra loro al fine di costituire una barriera continua, alternando gli spazi pubblicitari a quelli con l'inserimento delle piattine poste diagonalmente.

➤ **Colore ammesso:**

- grigio ghisa o acciaio inox

➤ **Materiali**

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle transenne sono l'acciaio per il telaio e per la struttura portante, l'alluminio per la cornice. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

➤ **Strutture**

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con un maschio cementato al suolo, in acciaio sul quale dovrà essere calzato il montante a sua volta bloccato con un bullone.

➤ **Illuminazione**

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.

➤ Dimensione massima di un lato: uguale o minore di mq 0.70.

➤ Dimensione massima sull'impianto: uguale o minore di mq 1.40.

7. Cestino portarifiuti pubblicitario - Impianto di arredo urbano

➤ **Forma**

Il cestino destinato alla raccolta dei piccoli rifiuti cartacei sarà costituito da due fianchi a cui sono ancorate le traversine destinate a supportare sia il cestino che il telaio per lo spazio pubblicitario. Questo dovrà essere

incernierato su un fianco per consentire la rimozione del sacchetto portarifiuti ancorato ad appositi ganci posti sul telaio; inoltre dovrà essere inserita una serratura per l'apertura da parte degli addetti.

- Colore ammesso:
 - grigio o acciaio inox.
- Materiali
I materiali utilizzabili per la realizzazione del cestino sono il calcestruzzo con inerti a granulometria costante, l'acciaio per la struttura portante il vano raccogli rifiuti e per il telaio, l'alluminio per la cornice per contenere lo spazio pubblicitario. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.
- Strutture
È previsto l'ancoraggio al suolo.
- Illuminazione
Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.
- Dimensione massima su di un lato: uguale o minore di mq 0.70.
- Dimensione massima sull'impianto: uguale o minore di mq 1.40.

8. Panchina - Impianto di arredo urbano

- Forma
Le panchine sono caratterizzate da due tipologie: panche a doppia seduta senza schienale e panchine con schienale.
- Colore ammesso:
 - grigio ghisa o acciaio inox,
- Materiali
I materiali utilizzabili per la realizzazione delle panchine saranno in pietra o in ghisa. Per le panchine in ghisa i supporti e le doghe saranno in legno Iroko o Pino finlandese. Per la protezione dagli agenti atmosferici, previa accurata sabbiatura, per le parti in ghisa dovrà essere effettuata verniciatura con due mani di antiruggine ai fosfati di zinco e una mano con vernice poliuretanica ferromicacea. Per le parti in legno si dovrà procedere con una mano d'impregnante all'H₂O trasparente e due mani con vernice lucida trasparente.
- Strutture
L'ancoraggio al suolo avviene mediante angolari in acciaio posti internamente ai fianchi da imbullonarsi a zanche complete di perno filettato cementate.
- Dimensioni
le dimensioni minime per la panca saranno:
 - lung. cm 160 x largh. cm 60 x h cm 40, per la panchina con schienale,
 - lung. cm 160 x largh. cm 50 x h cm 40, per la panchina senza schienale

